



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

LAVORO CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. [REDACTED]

tra

ATTORE/I

e

**MINISTERO DELLA DIFESA
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

CONVENUTO/I

TERZO CHIAMATO

INTERVENUTO

All'udienza del [REDACTED] viene chiamata la causa pendente

tra: [REDACTED]

e: **MINISTERO DELLA DIFESA;**

Il G.L. dà atto che l'odierna udienza viene celebrata nei modi di cui all'art. 83 c. 7 lett. f) d.l. n. 18/2020, in base a quanto disposto dal provvedimento ex art. 83 c. 6 d.l. stesso adottato dal Presidente del Tribunale in data [REDACTED]

Sono presenti mediante collegamento telematico i procuratori delle parti (avv. ____ TARTAGLIA ANGELO FIORE) nessuno è presente per l' AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO L'AQUILA).

Il G.O.P. identifica le parti collegate da remoto con le seguenti modalità:
avv. TARTAGLIA ANGELO FIORE : esibizione tesserino COA

L'Avv. Tatraglia dichiara che non sono in atto, né da parte dei procuratori e difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti fisicamente, nel luogo da cui le parti stesse si collegano, soggetti non legittimati.

Il G.O.P. avvisa la parte che deve tenere attiva, per tutta la durata dell'udienza, la funzione video, e che è vietata la registrazione dell'udienza.

L'Avv. Tartagli fa presente che il ricorrente avendo cessato anticipatamente dal servizio a causa della infermità denunciata ha diritto alla speciale elargizione nella misura massima come da parere del Consiglio di Stato che ha depositato telematicamente e come da sentenza del Tribunale di Bari pure depositata nella giornata odierna, questi casi si riferiscono all'ipotesi in cui il militare transitava nel ruolo civile dopo essere stato giudicato non idoneo al servizio militare, tanto più ricorrono tali condizioni nel caso di specie.

Il G.O.P. dà lettura del verbale di udienza,

La parte dichiara di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio, attesta che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo Teams è avvenuto regolarmente, e chiede di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.

Il G.O.P

autorizza la parte a non comparire alla lettura del provvedimento, si ritira in camera di consiglio per decidere la controversia e, all'esito della camera di consiglio, , sospendendo pertanto l'udienza ed interrompendo il collegamento da remoto; dispone che l'udienza prosegua, mediante nuovo collegamento da remoto con le medesime modalità già utilizzate, per la lettura del dispositivo, alle ore 14,15_____.

Alle ore _____ riattiva il collegamento telematico e dà atto che non sono presenti le persone sopra indicate; decide come da separata sentenza con motivazione contestuale, allegata di seguito al presente verbale, di cui dà lettura in udienza.

Chiuso alle h. 14,25

Il Giudice
dott.Teodora Ferrante



N. Sentenza

Fasc. n. [REDACTED]

Cron. n. _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PESCARA

Il GOP – dott.ssa TEODORA FERRANTE

ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento riservato all'udienza del [REDACTED]

PROMOSSO DA

[REDACTED] con domicilio eletto in Pescara, [REDACTED]
[REDACTED] e rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Fiore Tartaglia in virtù di mandato allegato al ricorso

C O N T R O

MINISTERO DELLA DIFESA rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO L'AQUILA presso i cui uffici domicilia, ope legis;

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO L'AQUILA presso i cui uffici domicilia, ope legis;

Oggetto: benefici di vittime del dovere.

Conclusioni: come da atti introduttivi e verbale dell'udienza del [REDACTED]

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente in epigrafe, sottoufficiale dell'Esercito Italiano collocato in congedo assoluto dal [REDACTED] in quanto non idoneo al s.m.i a seguito di intervento chirurgico di [REDACTED] e successiva recidiva, ha impugnato la nota del [REDACTED] del Ministero della Difesa con la quale è stata rigettata l'istanza volta ad ottenere i benefici previsti dalla L. 266/2005 e dal DPR n. 243/2006 quale vittima del dovere o soggetto ad esso equiparato nonché il parere del comitato di verifica per le cause di servizio reso in data [REDACTED] – e confermato in sede di riesame in data [REDACTED] con il quale l'infermità [REDACTED] non è stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio.

Ha chiesto il riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere avendo contratto la predetta infermità per motivi di servizio, in seguito ad intensa e prolungata esposizione a fattori chimici e radioattivi (micro e nano particelle di metalli pesanti a causa di esplosioni conseguenti all'utilizzo di armamenti all'uranio impoverito e di ordigni bellici pesanti) sia nel servizio prestato presso i poligoni di tiro che nelle diverse missioni in Italia e all'estero nell'adempimento delle attività di cui all'art. 1, c. 563, L. 266/05 ed in condizioni gravose riconducibili a particolari condizioni ambientali e operative di missione nonché le provvidenze

dovute quale equiparato a vittima del dovere, ai sensi del D.P.R. n. 243/2006 (liquidazione della speciale elargizione nella misura massima essendo stato costretto ad una prematura cessazione dal servizio, liquidazione dello speciale assegno vitalizio, riconoscimento di tutte le provvidenze di carattere assistenziale, previdenziale e pensionistico).

In particolare il ricorrente ha dedotto che si arruolava nell'Esercito Italiano nel [REDACTED] con la specializzazione di "aiutante topografo" presso la scuola sottufficiali di Viterbo per poi essere trasferito nell'[REDACTED] presso la scuola di artiglieria di [REDACTED] e partecipare nel [REDACTED] al primo campo d'arma presso il poligono militare di [REDACTED]. Nel [REDACTED], a fine corso, veniva trasferito con il grado di sergente presso il [REDACTED] in [REDACTED]. Impiegato nella squadra topografica della [REDACTED] svolgeva un ulteriore campo d'arma della durata di 45 giorni presso il poligono di [REDACTED]. A settembre dello stesso anno effettuava un campo invernale presso il poligono militare di [REDACTED] della durata di 30 giorni. Dal [REDACTED] veniva inviato presso l'anzidetto poligono militare come Sottufficiale. Dal [REDACTED] era impiegato come Sottufficiale topografo per due volte l'anno presso i poligoni militari di [REDACTED] per periodi non inferiori ai 90 giorni. Dal [REDACTED] veniva impiegato a [REDACTED] come Sottufficiale addetto alla logistica.

Nel [REDACTED] veniva posta diagnosi di [REDACTED] cui seguiva intervento chirurgico di [REDACTED]; il ricorrente inoltrava dunque al Ministero della Difesa, istanza per la dipendenza da c.s. dell'infermità [REDACTED] cui seguivano la nota del Ministero della Difesa e i pareri del comitato di verifica per le cause di servizio oggetto dell'odierna impugnazione.

Si sono costituiti in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, tanto il Ministero della Difesa quanto il Ministero dell'Economia e delle Finanze eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario non avendo il ricorrente impugnato innanzi al giudice amministrativo competente il parere della commissione che ha escluso la dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate, presupposto per la concessione degli speciali benefici oggetto del presente giudizio e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso, in via principale, per estinzione del diritto per intervenuta prescrizione in ragione del decorso del termine decennale dall'entrata in vigore della normativa di cui alla L. 266/2005 oltre che per infondatezza della domanda .

Va innanzitutto rilevato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze in quanto all'attribuzione delle speciali elargizioni e dell'assegno vitalizio ex L. 1998/407 e 350/2003 nella specie provvede il Ministero della Difesa.

L'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dai Ministeri convenuti è infondata.

Premesso che sussiste, come pacifico, la giurisdizione del giudice ordinario e, più specificatamente, del giudice del lavoro stante la natura assistenziale dei benefici conseguenti al riconoscimento dello status di "vittima del dovere" (Cass. Sezioni Unite, 11 aprile 2018 n. 8982) e quindi la giurisdizione e la competenza dell'odierno giudicante (le prestazioni a favore delle vittime del dovere non dipendono infatti da scelte discrezionali dell'amministrazione, bensì dal mero accertamento, a carattere vincolato, della sussistenza dei presupposti di fatto richiesti dalla normativa, con la conseguente sussistenza di una posizione di diritto soggettivo (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23396/2016), in precedente arresto a sezioni unite in fattispecie relativa a militare impiegato in operazioni in zone di guerra la S.C. in relazione alla eccepita discrezionalità che si rinverrebbe nella disciplina che regola l'attività del Comitato di verifica cui la normativa richiamata del D.P.R. n. 90 del 2010, artt. 1079 e ss, codice dell'ordinamento militare affida il compito di formulare un parere medico - legale in ordine al riconoscimento della dipendenza delle infermità invalidanti o del decesso da causa di servizio, ha ritenuto che dall'analisi di tale disciplina emerge che il comitato non ha discrezionalità nello svolgere il suo compito di accertare la dipendenza da cause di servizio e deve applicare criteri e modalità precisate dalla legge per la determinazione dell'invalidità permanente.) e che la medesima normativa, poi, prevede che l'amministrazione "in conformità al giudizio espresso dalle commissioni mediche ospedaliere nonchè al parere del comitato di verifica" adotta il provvedimento di attribuzione del beneficio e ne cura la liquidazione, senza introdurre elementi di discrezionalità concludendo che si è in presenza di un diritto soggettivo e non di un interesse legittimo, e che in particolare si è in presenza di un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi. Quindi la competenza è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro e dell'assistenza sociale (Cass sez. un. n. 23300/2016).

In altra fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio la S.C. in un recentissimo arresto ha precisato di avere più volte esaminato le norme al cui interno si colloca la fattispecie, precisandone i criteri applicativi e chiarendo, per quanto più rileva in questa sede, come la previsione normativa delinei una fattispecie aperta, presidio di tutela contro la morte ed i fatti lesivi che attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura, purché realizzate (le missioni) in condizioni ambientali od operative «particolari», per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (Cass. nr. 9322 cit); conseguendone che la questione devoluta al giudice amministrativo, certamente connessa all'accertamento imposto

dall'art. 1, comma 564, cit. non si ponga, tuttavia, in rapporto di pregiudizialità, in senso tecnico giuridico, ai sensi dell'art. 295 cod.proc.civ., non derivando il riconoscimento dei benefici di cui alla legge nr. 266 del 2005 dall'esito del giudizio amministrativo; invero, seppure il TAR riconoscesse la dipendenza della causa di servizio ciò non sarebbe sufficiente ad affermare il diritto azionato dalla ricorrente, occorrendo che quest'ultima (id est: la dipendenza da causa di servizio) sia legata a «particolari condizioni ambientali o operative» (v. Cass., sez. lav. n. 10474/2020 che ha annullato l'ordinanza di sospensione del GL in attesa dell'accertamento della causa di servizio pendente innanzi al TAR).

L'eccezione di prescrizione è parimenti infondata.

In conformità a quanto opinato da larga parte della giurisprudenza di merito deve ritenersi che la prescrizione non si applichi allo status di vittima del dovere, a cui conseguono una serie di benefici di natura prevalentemente assistenziale (Cass. sez. un. n. 8092/2018). Sia l'accertamento di uno status che l'accertamento del diritto al riconoscimento di benefici di natura assistenziale sono entrambi diritti indisponibili e come tali irrinunciabili ed imprescrittibili ex art. 2943, II comma, c.c. Peraltro la normativa che ha introdotto la categoria degli equiparati a vittime del dovere non poneva alcun limite temporale per la presentazione della domanda in via amministrativa ma soltanto termini all'esaurimento della procedura che ne seguiva. Sono invece soggetti a prescrizione decennale i singoli ratei delle prestazioni economiche che si fondano su tale accertamento (Cass. n. 2563/16). L'eccezione sollevata riguarderebbe peraltro solo una delle infermità lamentate dal ricorrente ([REDACTED]) e non la [REDACTED] [REDACTED]

Nel merito il ricorso è fondato.

E' opportuno preliminarmente richiamare la normativa di riferimento (art. 1 L. n. 266 del 2005), che innanzitutto definisce le "vittime del dovere", stabilendo che: Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

- a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita';
- b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
- c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
- d) in operazioni di soccorso;
- e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita';

- f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.", per poi affermare l'equiparazione ad esse - ai fini delle provvidenze per cui è causa - per "coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative." (co. 564).

È dunque necessario, stando al tenore letterale della norma, che l'infermità permanente sia contratta "in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dei confini nazionali", e che tali infermità "siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative".

La nozione di "missioni di qualunque natura" è in particolare oggetto della definizione di cui all'art. 1 D.M. n. 243 del 2006, secondo cui devono essere intese "le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente".

Sul punto l'orientamento della giurisprudenza largamente maggioritaria, sia amministrativa che ordinaria, è nel senso che tale termine debba essere inteso in senso lato, potendo ricomprendersi in sostanza qualunque attività comandata al richiedente, non ritenendosi necessario che si sia operato in zone di conflitto ovvero all'estero, né che l'attività abbia carattere eminentemente operativo (cfr. Cass. sentenza n.759/17).

In questa prospettiva rientra senz'altro nella nozione legale l'attività svolta dal ██████████ nelle varie missioni cui ha partecipato presso i Poligoni di Tiro svolgendo attività di bonificatore dei residui delle esplosioni dall'█████████ presso poligoni di Tiro in Sardegna e dal ██████████ dello stesso anno in Kosovo dove ha svolto attività logistica operando sempre sul territorio dissestato dalle esplosioni.

Occorre pertanto scrutinare la sussistenza del secondo dei presupposti previsti per l'operatività in favore del ricorrente delle provvidenze richieste, ovvero il riconoscimento che l'infermità contratta sia "... dipendent(e) da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative", dovendo intendersi per "particolari condizioni ambientali od operative", secondo la definizione di cui all'art. 1 del D.M. n. 243 del 2006 "le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".

Ciò, anche facendo riferimento alla ricostruzione del nesso di causa ex art. 41 c.p., in ambito civistico, in base al principio del "più probabile che non" avallato dalla giurisprudenza di legittimità - e condiviso dal giudicante -: anche in questa prospettiva l'accertamento del nesso di causa

presuppone una probabilità scientifica, per quanto ancorata non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma in cui il grado di fondatezza sia ricondotto all'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica) (per tutte: Cass., 47/17).

Nella normativa specifica riferita alla provvidenza per cui è causa (art. 1 co. 564 L. n. 266 del 2005 e D.M. n. 243 del 2006) viene in particolare esplicitato che l'erogazione della provvidenza debba essere anticipata dall'accertamento della dipendenza da causa di servizio, per particolari condizioni ambientali od operative di missione, accertamento per le cui modalità si rinvia alle previsioni del D.P.R. n. 461 del 2001 in tema di equo indennizzo (art. 6 D.M. n. 243 del 2006); al medesimo art. 6 (co. 3) si dispone esplicitamente che "Le infermità si considerano dipendenti da causa di servizio per particolari condizioni ambientali od operative di missione, solo quando le straordinarie circostanze e i fatti di servizio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ne sono stati la causa ovvero la concausa efficiente e determinante.", nonché che "Nell'esame delle pratiche in cui le infermità non risultino ancora riconosciute dipendenti da causa di servizio, oltre al parere di cui all'articolo 11 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, il Comitato esprime contestualmente anche il parere motivato di cui al comma 4."

È dunque necessario, per l'ottenimento della provvidenza di cui si discute, che l'infermità insorta a carico del richiedente derivi da causa di servizio; aggiuntivamente, la previsione di legge richiede anche la sussistenza di circostanze o fatti di servizio straordinari, da intendersi quali quelli che comportino l'esposizione, per il richiedente, a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, e che proprio per tali caratteristiche si sia determinato l'evento lesivo (sul punto si veda Cass. sentenza n.24592/18; si veda anche Cass. sentenza n.21969/17, secondo cui "Affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto non provato un guasto alla strumentazione di bordo su un aereo militare, durante una esercitazione in volo nel corso della quale era deceduto il pilota).

Rispetto all'ulteriore condizione delle "particolari condizioni ambientali od operative" la Suprema Corte ha chiarito, in più pronunce scaturite in massime tra loro conformi, che il requisito ricorre allorché i "compiti, rientranti nella normale attività d'istituto (...) si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari, ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all'ambiente" di lavoro (Cass., S.U., 19 giugno 2017, n. 15055; Cass., S.U., 17 novembre 2016, n. 23396; Cass. 24 giugno 2015, n. 13114).

Tale conclusione è del resto coerente con quanto previsto nel regolamento attuativo (art. 1 lett. c D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243) secondo cui per particolari condizioni ambientali od operative, si intendono "le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".

Particolare si è ritenuto sia il rischio che sia determinato dal sovrapporsi ai rischi comuni ed ordinari quelli derivanti da gravi errori organizzativi di un'esercitazione da parte dell'ente militare (Cass., S.U., 15055/2017, cit.) o dal fatto straordinario consistente nell'uso di un pullman destinato al trasporto di militari in condizioni pessime di manutenzione (Cass. 7 marzo 2017, n. 15484); così come il rischio cagionatosi per la necessità sopravvenuta di rimuovere rapidamente un ordigno inesplosivo nei tempi debiti durante un'esercitazione (Cass., S.U. 759/2017, cit.); o ancora per i maggiori pericoli derivanti dalla specifica presenza di uranio impoverito nel corso delle operazioni in Bosnia (Cass., S.U., 13 settembre 2016, n. 23300).

Orbene dalla documentazione agli atti nonché dalla istruttoria espletata e dalla disposta ctu è rimasta accertata l'esposizione del ricorrente a particolari fattori chimici tossici e radiologici sia nel periodo trascorso nelle missioni effettuate presso i vari poligoni di Tiro che nella missione espletata in Kosovo.

La ctu medico-legale - disposta al fine di accertare se la patologia da cui è affetto il ricorrente sia riconducibile all'attività di servizio ed alle mansioni svolte dal militare per dedotta esposizione a sostanze nocive- premessa una articolata ed analitica ricostruzione della documentazione sanitaria in atti, della eziologia della patologia (██████████) delle cause dell'insorgenza e della potenzialità patogena di dosi di uranio molto basse - ciò alla luce sia della vasta casistica riportata a livello scientifico che della attenta analisi del caso specifico oggetto di consulenza- ha concluso ritenendo sussistere una duplice esposizione a sostanze tossiche da parte del militare, ossia sia con riferimento all'attività di bonificatore svolta presso i poligoni di Tiro (v. dichiarazioni scritte rese dal Maresciallo Maggiore in congedo ██████████ in data ██████████) allegata agli atti) che con riferimento alla missione militare all'estero cui lo stesso fu comandato.

Ha invero precisato il ctu che secondo relazioni scientifiche accreditate i poligoni di tiro "sarebbero .. infatti le zone maggiormente a rischio, insieme alle caserme e agli stabilimenti militari, in cui sono presenti materiali pericolosi sui quali non viene fatta un'adeguata manutenzione. Nel poligono di Capo Teulada, dove si stima la presenza di oltre duemila tonnellate di materiali inquinanti, nel poligono di Salto Quirra, nel poligono di Monte Romano e in quello del Cellina Meduna, non è stata fatta la bonifica dei residui dei munizionamenti". La Commissione parlamentare d'inchiesta nella relazione avente ad oggetto i rischi derivanti dall'esposizione ad uranio impoverito sottolinea come proprio nei poligoni di tiro, in area ad uso commerciale e industriale, la soglia di queste sostanze è di dieci volte superiore rispetto a quella ammessa nei siti a uso residenziale, ma "Le sostanze inquinanti – spiega la Commissione nella relazione – entrano nella catena alimentare e quindi di fatto l'accettazione di soglie più elevate espone ad un rischio significativo chiunque utilizza i prodotti derivati".

Vengono rilevati inoltre svariati poligoni di tiro presenti sul territorio nazionale nei quali la mancata o tardiva bonifica dei residui dei munizionamenti impiegati nelle esercitazioni ha prodotto rischi ambientali in danno di quanti furono o sono chiamati ad operare o a vivere nel loro ambito.

Premessa dunque una potenziale esposizione ad uranio impoverito nei poligoni di tiro, terreno in cui operò il ██████████ per un lungo periodo di tempo con missioni a cadenza annuale dall'██████ al ████████ tenuto conto della mansione dallo stesso svolta di bonificatore nei poligoni di tiro dai residui delle esplosioni, va rilevata anche la potenziale esposizione all'uranio in missione nel Golfo, Kosovo nella fattispecie, dove parimenti operò il ██████████ seppur per un periodo circoscritto e limitato ovvero dall'████████████████████.

Ha peraltro precisato il ctu che il ██████████ è una neoplasia del tutto rara che interessa soprattutto la popolazione in età avanzata, oltre il 50°anno e soprattutto il sesso femminile, nella misura del 65-90% dei casi. Non sono state ancora accertate le cause di questa patologia neoplastica dal momento che il fumo e le altre abitudini di vita conosciute non costituiscono un fattore di rischio. In merito alla possibile correlazione con fattori ambientali ha precisato che l'uranio come detto è un elemento tossico e, a causa dell'emissione di radiazioni ionizzanti (RI), presenta aspetti di rischio biologico. Per il danno di tipo tossicologico, particolarmente rilevante per i composti a maggior solubilità, viene individuato ████████ come organo bersaglio, qualunque sia stata la via di assunzione. Gli effetti di tipo tossicologico prodotti dall'assunzione di uranio si manifestano quando la concentrazione di uranio ████████ supera una certa soglia (stimata tra 1 e 3 µg/g), e la protezione da tali effetti consiste quindi nel definire limiti di inalazione e di ingestione, per intossicazione acuta e cronica, al di sotto dei quali non ci sono effetti nocivi per l'organismo. Gli effetti dovuti alla

emissione di RI, invece, sono effetti non a soglia, ovvero si possono manifestare per qualsiasi valore di assunzione di uranio, con probabilità proporzionale alla dose efficace assunta dalla persona.

La dispersione in atmosfera dell'UI contenuto nelle munizioni determina, a partire da una contaminazione superficiale del suolo, una contaminazione diffusa dell'ambiente e degli alimenti laddove la deposizione dell'aerosol produrrà contaminazione solo in un sottile strato di suolo. Quando si consideri invece uno scenario in cui l'acqua locale sia abitualmente utilizzata per uso potabile, è necessario tenere conto del trasferimento della contaminazione dal suolo alla falda e quindi del progressivo aumento di concentrazione di UI nell'acqua.

Inoltre l'uso di munizioni contenenti uranio impoverito determina l'esposizione della popolazione sia al momento dell'impatto del proiettile che successivamente: l'uranio, come noto, è un elemento tossico e radioattivo con un lungo tempo di dimezzamento.

Ha inoltre rimarcato che circa 40 giorni prima della missione in Kosovo il ricorrente veniva sottoposto a Visita di Idoneità presso l'Ospedale Militare di ██████████; visita poi ripetuta nell'██████████ ██████████ presso la medesima sede essendo in lista per la Missione in Afghanistan. In entrambe le occasioni veniva sottoposto ad esami ematochimici ed esami urine risultati nella norma, essendo giudicato idoneo.

Nel caso di specie, questi agenti cancerogenetici risultano riscontrati, sia per la pregressa prolungata esposizione alla bonifica di territori interessati da esplosioni di multiple munizioni (poligoni di tiro), sia soprattutto per la esposizione, sebbene temporalmente limitata, all'uranio impoverito verificatasi durante la missione del paziente in Kosovo (Pristina) dal ██████████. Né può essere invocato il tempo ridotto a questa esposizione, dal momento che è notorio che è sufficiente la induzione di una sostanza cancerizzante, determinatasi anche durante un breve periodo di esposizione, perchè, su un tempo assolutamente diluito, l'azione cancerogenetica possa svilupparsi e concludere il suo effetto devastante. In merito alle "condizioni espositive" va detto che il ██████████ si è manifestato clinicamente per la prima volta ██████████ anni di servizio e dopo oltre un anno dal soggiorno nel territorio compromesso dall'uranio impoverito. Più complessivamente si deve tenere conto comunque dell'esposizione del paziente durante tutta la sua attività di servizio, considerando anche l'attività di bonificatore dei poligoni di tiro in Sardegna, avvenuta per oltre 10 anni, con esposizione a nanomolecole metalliche che hanno certamente svolto una costante e prolungata azione irritativa sul ██████████, particolarmente fragile e suscettibile al danneggiamento ambientale.

La presenza di nanomateriali (oltre 100 particelle) contenenti elementi metallici, in prevalenza ferro, con densità indicativamente maggiore di 4000 Kg/m³, il cui

"rilevamento in tessuti umani non è fisiologico sia per forma, dimensioni che quantità" è stata riconosciuta mediante analisi tecniche di microscopia elettronica a scansione su "campioni bioptici" prelevati dal tessuto del paziente. Inoltre *"tutte le particelle rinvenute abbiano una comunque origine esogena. Gli elementi metallici individuati all'interno del tessuto bioptico esaminato sono compatibili con gli elementi che si producono da materiale bellico esplosivo ovvero coinvolto nelle esplosioni, e confermano che le nanostrutture prodotte sono capaci di penetrare nell'organismo, di stabilire strette relazioni con le cellule e di essere rilevabili nel tessuto esaminato....."*.

In sintesi, ha concluso che la patologia [REDACTED]

[REDACTED] può essere riconosciuta dipendente da fatti di servizio, in quanto risultano sussistere nel tempo prestazioni di lavoro impegnative, disagiate, stressogene e di particolare entità che hanno potuto prevalere sui fattori extralavorativi certamente sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi, ad eziopatogenesi multifattoriale.

Ha concluso il ctu che tale patologia, tenuto conto della già descritta concausalità, può essere ascritta alla Tab A, VI categoria.

Pertanto alla luce delle risultanze istruttorie e della dettagliata ricostruzione eseguita dal consulente nella relazione peritale deve ritenersi che ricorrono in tal caso senza dubbio quelle circostanze o eventi straordinari, ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all'ambiente militare." (Sez. L, Sentenza n. 13114 del 24/06/2015, Rv. 635861) richieste dalla legge per l'attribuzione dei benefici previsti per le vittime del dovere ed i soggetti ad esse equiparati, di cui agli artt. 563 e 564 della L. 23 dicembre 2005, n. 266, " che presuppone, appunto che i compiti, rientranti nella normale attività d'istituto, siano svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, e si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari, ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all'ambiente militare." (Cass. SU n. 23300/2016; Cass SU n. 15484/2017).

Sussiste il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto lo status di soggetto equiparato alle vittime del dovere a causa di infermità dipendente da causa di servizio riconducibile alle particolari condizioni ambientali ed operative di missione ex art. 1, comma 564, L. n. 266/2005 ed artt. 1 e 6 DPR 7 luglio 2006 ed altresì alla concessione dei benefici richiesti nei limiti della prescrizione decennale decorrente dalla data della domanda.

Secondo l'art. 5, comma 1 e 2 della L. 204/2006 l'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per

ogni punto percentuale , non vi è più il richiamo nell'ambito della disciplina attualmente vigente all'equiparazione tra l'esonero dall'attività lavorativa e la misura massima della speciale elargizione. Il Ministero della Difesa va quindi condannato ad erogare in favore del ricorrente la speciale elargizione di cui alla L. n. 466/80 nell'importo dovuto in ragione della percentuale di invalidità riscontrata dalla espletata ctu che ha ascritto la patologia alla Tabella A VI Categoria, alla liquidazione dello speciale assegno vitalizio di euro 1.033,00 di cui all'art. 5, comma 3, L. n. 206/2004 ed all'assegno vitalizio ex art. 2 L. n. 407/98 nella misura di euro 500,00 mensili implementato dall'art. 4, comma 238 L. 350/2003 oltre accessori di legge.

La domanda avente ad oggetto il riconoscimento di tutte le altre provvidenze di carattere assistenziale, previdenziale e pensionistico di cui agli artt. 2,3,4,5,6,7,8 e 9 della legge 206/2004 appare inammissibile per genericità non consentendo la certa e precisa individuazione dei diritti rivendicati.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, così come le spese di ctu liquidate con separato decreto.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'economia e delle Finanze; accerta e dichiara previa disapplicazione del provvedimenti ministeriali impugnati, il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere lo status di soggetto equiparato alle vittime del dovere ai sensi dell'art. 1, comma 564 , L. n. 266/2005 ed artt. 1 e 6 DPR 7 luglio 2006 ed altresì alla concessione dei benefici richiesti nei limiti della prescrizione decennale decorrente dalla data della domanda.

Condanna il Il Ministero della Difesa ad erogare in favore del ricorrente

- 1) la speciale elargizione di cui alla L. n. 466/80 nell'importo dovuto in ragione della percentuale di invalidità riscontrata dalla espletata ctu che ha ascritto la patologia alla Tabella A VI Categoria (50%)
- 2) lo speciale assegno vitalizio di euro 1.033,00 di cui all'art. 5, comma 3, L. n. 206/2004
- 3) l'assegno vitalizio ex art. 2 L. n. 407/98 nella misura di euro 500,00 mensili implementato dall'art. 4, comma 238 L. 350/2003.

Oltre interessi e rivalutazione . Respinge nel resto.

Condanna il Ministero della Difesa a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in €. 4.000,00 per onorario, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge.

Così deciso in Pescara il XXXXXXXXXX

Il G.O.T.

(Dott.ssa Teodora FERRANTE)

